



TRIBUNALE FEDERALE

## DECISIONE N° 14/s.s. 2022-2023

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini	Presidente
Marco Lupo	Componente
Avv. Andrea Rossi	Componente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente
Dott. Eugenio Madeo	Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **4 maggio 2023**, alle ore 15,00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di C. S. tess. FIR 417245.

### Motivi

Il tesserato C. S. è stato deferito a giudizio per avere, il 5 novembre 2022, dopo l'allenamento Under 17 Lainate-Rho, svoltosi nell'impianto sportivo del Lainate, fatto indebito ingresso nello spogliatoio femminile ed ivi aver fatto la doccia in presenza della minore ===== di anni =, in violazione dell'art. 20.1 R.G.S. con le aggravanti di cui all'art. 10.1 lett. a) e c) R.G.S.D nonché in violazione dei nn. 2), 7), 9), 10) e 17) delle "Linee guida comportamentali per tecnici e altro soggetti che, nell'espletamento dei rispettivi ruoli siano a contatto con giocatori minorenni";

Il procedimento consegue alla segnalazione del Sig. D. V., accompagnatore e papà della giovane atleta, =====, il quale riferisce che

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italoico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

dopo la partita U17 Lainate – Rho, l'arbitro, di cui non conosceva il nome, avrebbe fatto la doccia nello spogliatoio femminile davanti a sua figlia di soli = anni.

Il V., sentito dalla Procura, il 6.11.2022 confermava le accuse mosse offrendo altri particolari di contorno alla vicenda denunciata, ma soprattutto riconoscendo in foto l'attuale incolpato come responsabile dell'episodio oggetto d'indagine.

Successivamente il 7.11.2022, veniva sentita dalla Procura Federale la Sig.ra S. C. la quale confermava di aver visto uscire dallo spogliatoio femminile la piccola =====, di corsa e con i capelli bagnati, di aver appreso dal padre della stessa che vi era una persona negli spogliatoi delle bambine e, pertanto, di essersi recata all'interno dello spogliatoio dove trovava, intento a mettere le proprie cose nella borsa, una persona corrispondente a C. S., che riconosceva in una foto estratta dal profilo facebook dell'incolpato.

Il 16.11.2022, veniva ascoltato dalla Procura l'incolpato S. il quale riferiva di non aver fatto la doccia in quanto non aveva neanche sudato di aver comunque utilizzato lo spogliatoio allenatori situato nel primo blocco a sinistra.

Deve essere rappresentato che nel corso della sua audizione il S. rappresentava graficamente lo spogliatoio da lui utilizzato che però non corrispondeva con quello concordemente indicato dal V. e dalla C., i quali ribadivano che all'ingresso vi era l'indicazione di spogliatoio femminile a grandezza A4.

A corredo del materiale probatorio deve essere richiamato il contributo offerto dal tesserato F. R., il quale ha rilevato un'importante incongruenza nel riferito di C. S., il quale dopo aver una prima volta affermato di non essersi neanche spogliato in occasione dell'incontro che doveva arbitrare, dopo essere



## TRIBUNALE FEDERALE

venuto a conoscenza dell'esistenza di una sua foto in abbigliamento sportivo ha modificato la sua versione dicendo di aver indossato una tuta.

In ragione della eccezionale gravità della vicenda la Procura Federale chiedeva ed otteneva la sospensione dell'attuale incolpato, mentre C. S. chiedeva senza successo di essere ammesso al patteggiamento.

Il procedimento dinanzi al Tribunale Federale si è esaurito in due udienze; alla prima del giorno 8.3.2023, sono state accolte le richieste di prova invocate alla seconda il 4.5.2023 sono stati sentiti i testimoni.

Il teste S. ha riferito di non ricordare la presenza quel giorno del S. e di non riconoscere nessuna delle persone da lui viste nella fotografia del S. che gli veniva mostrata.

Decisiva rilevanza hanno avuto invece le testimonianze della Sig.ra C. e del Sig. V., i quali hanno sostanzialmente ribadito con veemenza quanto già rappresentato alla Procura Federale.

Pertanto, anche all'esito dell'istruttoria svolta, la condotta gravemente illecita di C. S. è risultata ampiamente dimostrata mentre le sue difese sono apparse contraddittorie ed insufficienti a confutare le concordanti versioni del V. e della C..

Al fine della dosimetria della pena nella misura vicina al massimo della pena edittale prevista dall'art. 20.1 R.G.S. è stata presa in considerazione l'eccezionale gravità della condotta ascritta che ha come persona offesa una bambina di soli = anni di età, che integra certamente la violazione dell'art. 20.1 R.G.S. con le aggravanti di cui all'art. 10.1 lett. a) e c) R.G.S.D nonché in violazione dei nn. 2), 7), 9), 10) e 17) delle "Linee guida comportamentali per tecnici e altro soggetti che, nell'espletamento dei rispettivi ruoli siano a contatto con giocatori minorenni.



TRIBUNALE FEDERALE

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, ritiene integrate le violazioni di cui all'art. 20.1 R.G.S. con le aggravanti di cui all'art. 10.1 lett. a) e c) R.G.S.D nonché in violazione dei nn. 2), 7), 9), 10) e 17) delle "Linee guida comportamentali per tecnici e altri soggetti che, nell'espletamento dei rispettivi ruoli siano a contatto con giocatori minorenni nei confronti dell'incolpato e tenuto conto di tutte le circostanze della vicenda condanna C. S. alla sanzione di anni 3 di interdizione.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19/05/2023

PUBBLICATA

N. 19/05/2023

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it